



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.12.2007
COM(2007) 777 definitivo

2007/0271 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Modifica delle procedure di comitatologia

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹ è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006².

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando tale atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta³ il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stilato un elenco di atti di base di cui ritengono urgente l'adeguamento alla decisione modificata, al fine di introdurre in tali atti la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già vigenti nel momento in cui è entrata in vigore la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta sollecita altresì l'adeguamento di tali atti conformemente alle procedure applicabili (allineamento generale).

La Commissione si è impegnata a esaminare tutti questi atti allo scopo di presentare, prima della fine del 2007, proposte legislative in vista del loro adeguamento, se necessario, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo⁴.

1.3. Metodo seguito

Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del (...), la Commissione ha sottoposto ad attento esame tutti gli atti adottati in codecisione allo scopo di individuare quelli che abilitano la Commissione a adottare misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base in questione. La Commissione ha potuto individuare in tal modo più di 200 atti per i quali occorre procedere all'adeguamento.

Alcuni di questi atti figurano nel programma di codificazione della Commissione. È il caso del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti⁵. L'adeguamento alla nuova procedura deve essere realizzato, in funzione dello stato di avanzamento del processo

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

² GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

³ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

⁴ PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

⁵ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

di codificazione, tramite rifusione della proposta codificata oppure, come in questo caso, mediante modifica legislativa.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'adeguamento è inteso a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata. Nella fattispecie il regolamento (CE) n. 2150/2002 stabilisce che la Commissione è abilitata a definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, ad attuare i risultati degli studi pilota e a adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché l'atto di base è un regolamento, per il suo adeguamento è necessario un atto equivalente.

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti⁹ stabilisce che taluni provvedimenti siano adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

- (4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2150/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere in particolare di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

- (1) All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

- (2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,
- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,
- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o
- una combinazione di questi metodi.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi."

(3) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

(4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tali misure includono:

a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica; in tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano:

a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1."

(5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico."

(6) All'articolo 8, i termini "all'articolo 7, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "all'articolo 7, paragrafo 3".

(7) L'allegato I è così modificato:

(a) Nella sezione 2, punto 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

(b) Nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

(8) L'allegato II è così modificato:

(a) Nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti

della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

(b) Nella sezione 8, punto 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente